



Direttiva concernente l'articolo 30 capoverso 3 dell'ordinanza sulla messa in commercio di concimi (ordinanza sui concimi, OCon) relativa alla frequenza minima d'analisi del compost e dei prodotti della fermentazione

Data: 1° gennaio 2024

Riferimento: BLW-553.5-7878/41/31

Considerazioni generali

Contesto e scopo

La presente direttiva è stata redatta in collaborazione con l'UFAM e con i Cantoni dopo aver sentito la Commissione ispettiva svizzera per le attività di compostaggio e di metanizzazione nonché le associazioni di categoria (Biomasse Suisse, Ökostrom Schweiz e Kompost Forum Schweiz). Sostanzialmente viene fatta una distinzione tra inquinanti (prec. metalli pesanti), corpi estranei e sostanze nutritive. Il presente documento sostituisce la raccomandazione del 2022 a cura dell'UFAG, dell'UFAM e della Commissione ispettiva svizzera per le attività di compostaggio e di metanizzazione concernente le frequenze d'analisi del compost e dei prodotti della fermentazione, la quale è stata aggiornata e integrata con quelle delle analisi dei corpi estranei e delle sostanze nutritive.

La direttiva è destinata alle autorità preposte all'esecuzione e ai detentori di impianti. Mira a garantire una qualità adeguata dei prodotti e a uniformare la prassi. Il compost e i prodotti della fermentazione sono impiegati prevalentemente in agricoltura. Essendo ricavati da materiali biogeni di origine agricola e non, presentano una qualità equivalente a quella delle materie prime utilizzate. Considerati gli elevati volumi di questi concimi distribuiti sulle superfici agricole utili, la loro valenza ecologica ed economica è significativa. Di conseguenza è fondamentale che abbiano una buona qualità.

Base legale

Secondo gli articoli 30 capoverso 3 e 36 OCon¹, i detentori di impianti di compostaggio e di fermentazione devono far effettuare le necessarie analisi, onde determinare i tenori di sostanze nutritive nonché garantire che le esigenze di cui all'articolo 9 OCon siano soddisfatte. I tenori di sostanze nutritive, le proprietà e i valori limite determinanti per la descrizione della qualità sono definiti nell'allegato 1 Categorie funzionali del prodotto (PFC) dell'OCon e nell'allegato 2.6 numero 2.2.1.10 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici² (ORRPChim). La cessione di concimi è consentita soltanto se sono soddisfatte le esigenze dell'OCon e dell'allegato 2.6 OPChim numero 2.2. Per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive nel quadro della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate in vista dell'ottenimento dei pagamenti diretti si applicano anche il metodo

¹ RS 916.171

² RS 814.81

«Suisse Bilanz» e il rispettivo modulo complementare 8³, i quali si basano sull'ordinanza sui pagamenti diretti⁴ (OPD).

Definizioni

In relazione alle frequenze minime di analisi sono determinanti anche le seguenti definizioni che si basano sulle rispettive PFC dell'allegato 1 OCon e del modulo complementare 8.

- **Compost**: materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di decomposizione aerobica. In un compost sottoposto al processo di decomposizione biologica, nessuna materia prima è riconoscibile a occhio nudo o percettibile tramite l'odore, ad eccezione del legno e dei gusci di noci.
- **Prodotti della fermentazione**: termine generico utilizzato per tutti i prodotti, solidi e liquidi, ottenuti dalla fermentazione di materiale di origine agricola o non. Si tratta di materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di decomposizione anaerobica.
- **Concime aziendale**: liquame, letame, prodotti della separazione del liquame, percolato del letame, succo d'insilato e altri residui provenienti dall'allevamento di animali da reddito in aziende agricole o commerciali oppure dalla produzione vegetale della propria azienda agricola o di altre aziende agricole con il 20 per cento al massimo di materiale di origine non agricola, trattati o non trattati.
- **Concime ottenuto dal riciclaggio**: sottoprodotto di un processo industriale o derivante da un processo volto a trasformare uno o più scarti in prodotto, allo scopo di valorizzare le sostanze nutritive presenti.
- **Materiale di origine agricola**: materiale della propria o di un'altra azienda agricola. Il seguente materiale è sempre di «origine agricola» (elenco non esaustivo):
 - o liquame, letame, percolato del letame, prodotti della separazione del liquame provenienti dall'allevamento di animali da reddito [solo di aziende considerate aziende agricole secondo la legge sulla pianificazione del territorio o l'ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm)⁵];
 - o succo d'insilato, residui del raccolto;
 - o materie prime rinnovabili, piante energetiche.

Il seguente materiale è di «origine agricola» soltanto se è ottenuto in un'azienda agricola ed è un residuo comparabile a quelli provenienti dall'allevamento di animali o dalla produzione vegetale (elenco non esaustivo):

- o letame per la coltivazione di funghi (substrato esaurito dopo la produzione di funghi commestibili) se i funghi vengono per esempio coltivati in una stalla vuota;
 - o scarti della mondatura della verdura;
 - o sementi, materiale vegetale, materiale stoccato;
 - o paglia, gluma, polvere di cereali;
 - o materiale derivato dalla produzione di derrate alimentari e generi voluttuari di origine vegetale.
- **Materiale di origine non agricola**: materiale non ottenuto in aziende agricole. Il seguente materiale non è mai di «origine agricola» (elenco non esaustivo):
 - o scarti della mondatura provenienti da aziende di trasformazione;
 - o scarti provenienti da macelli industriali;
 - o materiale vegetale proveniente dalla raccolta comunale;
 - o altri materiali provenienti dal commercio.

Il materiale seguente che sottostà all'ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn)⁶ è considerato materiale di origine non agricola (anche se ottenuto in un'azienda agricola) e può essere impiegato solo conformemente ai requisiti dell'OSOAn:

- o scarti del sezionamento delle carcasse;
- o scarti della macellazione, se provenienti da un macello o da un impianto di sezionamento delle carcasse gestito dall'azienda agricola;

³ Istruzioni concernenti l'impiego di prodotti della fermentazione in Suisse Bilanz

⁴ RS 910.13

⁵ RS 910.91

⁶ RS 914.441.22

- piume, lana, peli;
- metaboliti della macellazione;
- resti di cibo e della ristorazione, p.es. provenienti da un ristorante in fattoria.

Frequenza minima d'analisi

Principi

La frequenza minima d'analisi per determinare i tenori di inquinanti, corpi estranei e sostanze nutritive è definita secondo i seguenti principi:

- tenori di inquinanti e corpi estranei: la frequenza delle analisi è stabilita in riferimento alla quantità annua [t SF/a] del materiale di origine non agricola trasformato;
- tenori di sostanze nutritive: la frequenza delle analisi è stabilita in riferimento al volume annuo [m³ SF/a] di compost e prodotti della fermentazione.

Le frequenze minime delle analisi che devono essere effettuate ogni anno conformemente ai suddetti principi sono definite e illustrate nelle tabelle seguenti. Le frequenze stabilite si applicano per i prodotti messi in commercio.

Se un risultato non adempie i requisiti legali di qualità giusta l'articolo 9 OCon, l'analisi va ripetuta. Se anche la seconda analisi non adempie i requisiti di qualità viene informato il Cantone in cui è ubicato l'impianto interessato. Il Cantone stabilisce come procedere.

Possono inoltre essere richieste analisi supplementari se vi sono segnali che la selezione delle materie prime, il processo di trasformazione o altre fasi del processo non sono stati eseguiti a regola d'arte. Spetta all'autorità preposta all'esecuzione definire il numero di analisi supplementari necessarie.

L'autorità preposta all'esecuzione può ordinare analisi supplementari anche in base ai principi seguenti:

- rappresentatività: il numero di risultati delle analisi deve descrivere il prodotto e le sue proprietà nel modo più rappresentativo possibile. Si deve, ad esempio, tener conto della disponibilità stagionale delle materie prime e prelevare un campione rappresentativo di diversi strati e carichi parziali;
- campionamento⁷: una procedura di campionamento uniforme e accurata è di importanza fondamentale per la qualità dei risultati. In linea di massima si raccomanda di fare prelevare i campioni da una persona indipendente (autorità preposta all'esecuzione, ispettore, ecc.). Per quanto concerne i corpi estranei, i campioni devono essere prelevati da una persona indipendente;
- sulla base di un'elevata variabilità riscontrata in passato, è possibile aumentare il numero di analisi.

⁷ Cfr. anche l'allegato del modulo complementare 8 Guida al campionamento di prodotti della fermentazione per le analisi di sostanze nutritive, inquinanti e corpi estranei.

Inquinanti e corpi estranei

Per gli inquinanti e i corpi estranei, le frequenze minime d'analisi sono definite nel modo seguente:

Quantità annua [t SF/a] di materiale di origine non agricola trasformato	Inquinanti ⁸	Corp.i estranei ⁹
	compost e tutti i prodotti della fermentazione	compost e tutti i prodotti della fermentazione
	Art. 30 cpv. 3 OCon; all. 2.6 n. 2.2.1.10 ORRPChim	Art. 30 cpv. 3 OCon; all. 2.6 n. 2.2.1.10 ORRPChim
< 100	1 raccomandata	1 raccomandata
da 100 a < 1000	1	1
da 1000 a < 5000	2	1
da 5000 a < 10 000	3	1
da 10 000 a < 25 000	4	2
> 25 000	5	2
Tutte le categorie	Eventuali analisi supplementari in funzione dei rischi ordinate dall'autorità preposta all'esecuzione	

Sostanze nutritive

Per le sostanze nutritive, le frequenze minime d'analisi sono definite nel modo seguente:

Volume annuo [m ³ SF/a] Compost e prodotti della fermentazione	Sostanze nutritive ¹⁰
	Art. 30 cpv. 3 OCon; modulo complementare 8 n. 4
< 100	1 raccomandata
da 100 a < 1000	1
da 1000 a < 5000	2
da 5000 a < 10 000	4
da 10 000 a < 25 000	5
> 25 000	6
Tutte le categorie	Eventuali analisi supplementari in funzione dei rischi ordinate dall'autorità preposta all'esecuzione

⁸ Non si applica ai concimi aziendali ai sensi dell'all. 2.6 n. 2.2.1.10 cpv. 4 ORRPChim.

⁹ Per gli impianti di trattamento dei rifiuti di cucina o alimentari si raccomanda di aumentare il numero di analisi.

¹⁰ Per la registrazione dei prodotti nel bilancio input/output e per le analisi delle sostanze nutritive di cui tener conto in Suisse-Bilanz si considera la media delle analisi del periodo di controllo o un valore medio rappresentativo delle ultime analisi conformemente all'OPD.